Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 191 DEL 18 AGOSTO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto sorteggiate nella 27ª estrazione del 2 agosto 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1380.

Disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di emanare disposizioni integrative di quelle contenute nel R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656 predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel periodo stabilito per la prima attuazione del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, i funzionari trasferiti nei ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, ai sensi degli articoli 4 e 6 del R. decreto-legge medesimo, che si trovano nelle condizioni per partecipare, nel ruolo di provenienza, agli esami di promozione al grado 8° di gruppo *A* e 9° di gruppo *B*, conservano titolo a sostenere i detti esami nel nuovo ruolo.

Art. 2.

Ai fini esclusivi delle promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, i 5 e 3 anni di servizio e di attività in materia economica e finanziaria richiesti per l'inquadramento ai gradi immediatamente inferiori dal secondo comma lettera *d*) e dal terzo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, vanno considerati in aggiunta ai periodi di servizio prestati nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1381.

Convenzione modificativa di quelle 3 novembre 1925, 26 ottobre 1928 e 27 novembre 1934, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo D (Isole Eolie).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le convenzioni:

3 novembre 1925, stipulata coi signori Carmelo Biscotto fu Carmelo e cav. uff. Giuseppe Giuffrè fu Domenico, quest'ultimo in nome proprio e quale procuratore speciale del signor Gaetano De Luca di Gaetano, tutti domiciliati in Santa Marina Salina, in nome proprio e per conto di società da costituire, per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *D* (Isole Eolie), convenzione nella quale ai signori predetti fu poi sostituita a tutti gli effetti la Società « Eolia » anonima di navigazione, sedente in Messina;

16 marzo 1927, 26 ottobre 1928 e 27 novembre 1934, portanti modificazioni a quella 3 novembre suindicata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ulteriori modificazioni alle convenzioni 3 novembre 1925, 26 ottobre 1928 e 27 novembre 1934, per rendere i servizi più rispondenti alle necessità locali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata addì 19 maggio 1937-XV con la Società « Eolia » anonima di navigazione, sedente a Messina, e che modifica quelle in data 3 novembre 1925, 26 ottobre 1928 e 27 novembre 1934, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *D* (Isole Eolie).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL
COBOLLI-GIGLI. — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 81. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle 3 novembre 1925, 26 ottobre 1928 e 27 novembre 1934, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo *D* (Isole Eolie).

Premesso:

che con convenzione in data 3 novembre 1925, approvata con decreto Ministeriale 14 detto mese, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1925, i signori Carmelo Biscotto fu Carmelo e cav. uff. Giuseppe Giuffrè fu Domenico, quest'ultimo in nome proprio e quale procuratore speciale del signor Gaetano De Luca di Gaetano, tutti domiciliati in Santa Marina Salina, in nome proprio e per conto di società da costituire, assunsero l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *D* (Isole Eolie) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di L. 2.300.000;

che con decreto Ministeriale 7 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1926, ai signori Biscotto, Giuffrè e De Luca, sopra indicati, fu sostituita nella predetta convenzione 3 novembre 1925, a tutti gli effetti, la Società « Eolia » anonima di navigazione, sedente in Messina;

che con successiva convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 detto mese, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 3 novembre 1925 fu portata a 21 anni;

che con altra convenzione in data 26 ottobre 1928, approvata con decreto interministeriale 24 novembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1929, la sovvenzione annua di L. 2.300.000 venne elevata a decorrere dal 1° luglio 1929 a L. 2.550.000;

che con successiva convenzione in data 27 novembre 1934, approvata con Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2245, convertito in legge 11 aprile 1935, n. 700, venivano introdotte alcune modificazioni negli itinerari delle linee esercitate dalla Società « Eolia » anonima di navigazione e la sovvenzione annua veniva nuovamente elevata a lire 2.950.000 dal 1° gennaio 1934;

considerato che per soddisfare alle reali esigenze dei servizi è necessario apportare nuove modifiche ad essi;

fra il tenente generale ispettore delle capitanerie di porto, cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e il signor cav. Gaetano De Luca di Gaetano, procuratore della Società « Eolia » anonima di navigazione, sedente in Messina, in nome e per conto della società stessa, in virtù di regolare mandato;

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di disporre per il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre che alla linea 2, itinerario *A*, contemplata dall'art. 1 lettera *b*) della convenzione 27 novembre 1934-XIII, siano sostituite le linee:

Linea 2: Milazzo, Lipari, Canneto, Acquacalda, Santa Marina Salina, Malfa o Rinella alternati e ritorno, periodicità giornaliera, velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 6: Lipari, Vulcano Porto Levante, Vulcano Celso e ritorno, periodicità bisettimanale, velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

La presente disposizione ha effetto dal 1° giugno 1937-XV.

Fatta a Roma in tre originali, addì 19 maggio 1937-XV.

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. *La Società « Eolia » anonima di navigazione*:
GAETANO DE LUCA DI GAETANO.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1382.
Modificazioni al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2393;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare un limite nell'importo dei crediti di libretti soggetti alla prescrizione di cinque anni, di abolire la prescrizione decennale sostituendola con la trentennale, di stabilire che per l'esecuzione del Codice predetto possano essere emanati regolamenti separatamente per i singoli servizi di prorogare il termine per l'emanazione dei regolamenti stessi, e di meglio precisare ed integrare le facoltà del Governo nella emanazione dei regolamenti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo dell'art. 151, 1° comma, lettere *c*) e *d*), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col Regio decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, è modificato come segue:

« *c*) di cinque anni, quando non siano superiori a lire venti fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire due e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cinquanta; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cinquanta;

« *d*) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo ».

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere all'emanazione dei regolamenti per l'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni anche separatamente per i singoli servizi, ed oltre il termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, convertito nella legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2393.

Art. 3.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a trasferire nei regolamenti anzidetti norme giuridiche rientranti nella facoltà del potere esecutivo, ed emanate nella forma di legge anche posteriormente alla legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entra in vigore con effetto dal 1° luglio 1937-XV.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1383.

Applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 156, che devolve a favore dell'Ente autonomo Politeama Fiorentino, attualmente denominato Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, il provento del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli organizzati dall'Ente suddetto nel Teatro omonimo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti a favore dell'Ente autonomo suindicato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 156, è modificato come segue:

« Il diritto erariale dovuto a norma degli articoli 1, 11 e 12 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, per gli spettacoli lirici, drammatici e musicali promossi dall'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze nel teatro omonimo e in luoghi diversi dal teatro suddetto o all'aperto nella città di Firenze, è devoluto a favore dell'Ente autonomo in parola.

E' del pari devoluto a favore dell'Ente autonomo in questione il diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzione di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio, dovuto a norma dell'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, che a cura dell'Ente autonomo medesimo avranno luogo nel teatro suindicato e in luoghi diversi dal teatro stesso o all'aperto nella città di Firenze.

Tali diritti continueranno ad essere riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori a norma della convenzione 21 giugno 1927, approvata con R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344, e versati al competente capitolo del bilancio di entrata ed il pagamento all'Ente interessato, dedotto il 5 per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato, alla fine di ciascun semestre con imputazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni, peraltro, contenute nell'articolo precedente si applicano anche per i diritti ancora dovuti e non pagati al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1937-XV, n. 1384.

Disposizioni per l'industria zolfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307; il R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18; il R. decreto-legge 19 aprile 1934, numero 816, convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 25; il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 235; il R. decreto-legge 30 dicembre 1935, n. 2491, convertito nella legge 18 maggio 1936, n. 1156, contenenti provvedimenti per l'industria zolfifera nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente complessivo di produzione delle miniere di zolfo del Regno è stabilito in tonnellate quattrocentomila di zolfo grezzo per ciascuno dei tre esercizi 1937-38, 1938-39 e 1939-40 dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano.

Il contingente di produzione delle singole miniere, entro il limite predetto, sarà stabilito in conformità alle disposizioni del primo, del secondo e dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, avuto riguardo alle condizioni generali del mercato, alle quantità di zolfo esistenti nel Regno, ed allo andamento della produzione nelle singole miniere, ha facoltà di assegnare, con criteri discrezionali, nel corso di ciascun esercizio e per la durata dell'esercizio medesimo, anche in aggiunta alle quattrocentomila tonnellate predette, quote supplementari di produzione a quelle miniere che risultino in grado di produrre quantitativi di zolfo maggiori di quelli loro assegnati.

Art. 2.

A partire dall'esercizio 1937-38, sul ricavo netto delle vendite di zolfo grezzo di ciascun esercizio l'Ufficio preleverà una quota, da fissarsi come appresso, e la porrà a disposizione del Tesoro dello Stato, in rivalsa delle differenze di prezzo che hanno fatto carico allo Stato per gli esercizi dal 1933-34 al 1936-37 ai termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 235.

L'ammontare della quota suddetta sarà fissato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, entro il mese di luglio di ogni anno, per l'esercizio immediatamente successivo, tenuto conto delle esigenze dell'industria e delle condizioni di mercato.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 25, relative agli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia, sono prorogate fino al 31 luglio 1940.

Art. 4.

Fermo restando quanto è disposto dall'art. 19 del R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18, e dall'art. 13 del R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 235, per i casi di assenza o impedimento contemporanei del presidente o del direttore generale dell'Ufficio, il presidente ha la facoltà di delegare, mediante procura, la firma per gli atti di ordinaria amministrazione ai due funzionari più elevati in grado della sede.

I due procuratori dovranno firmare congiuntamente.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1385.

Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di tenuta e di funzionamento dei libri genealogici del bestiame, stipulata in Roma il 14 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di tenuta e di funzionamento dei libri genealogici del bestiame, stipulata in Roma il 14 ottobre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto nei termini previsti dalla Convenzione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 79. — MANCINI.

Convention internationale pour l'unification des méthodes de tenue et de fonctionnement des livres généalogiques du bétail.

Rome, le 14 octobre 1936

Le Chancelier du Reich Allemand; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président des Etats-Unis de l'Amérique du Nord; le Président de la République Française; Sa Majesté le Sultan du Maroc; Son Altesse le Bey de Tunis; le Président de la République de Guatémala; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté la Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie; le Président de la République de Lettonie; le Président de la République de Lithuanie; le Président de la République de Nicaragua; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Pologne; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Considerant l'importance capitale tant au point de vue zootechnique qu'à celui des transactions internationales, que présentent pour l'élevage les Livres généalogiques du bétail;

Considérant en particulier le besoin généralement constaté que soient unifiées, dans le plan international: *a*) l'organisation des Livres généalogiques du bétail; *b*) les méthodes destinées à assurer l'identification des animaux et *c*) les méthodes des épreuves de rendement, et

Considérant également qu'il est de la plus haute utilité de fixer les renseignements que doivent obligatoirement contenir les certificats d'origine et de rendement employés dans le commerce international,

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet.

En conséquence, ils ont désigné pour leur plénipotentiaires, savoir:

Le Chancelier du Reich Allemand:

Le Conseiller Ministériel WILHELM WEBER, du Ministère du Reich et de Prusse pour l'Approvisionnement et l'Agriculture.

Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil:

M. LUIZ SIMOES LOPES, Ingénieur-Agronome, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

Son Exc. M. SVÉTOSLAV POMÉNOFF, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. HUBERT WICHFELD, Conseiller de la Légation Royale à Rome.

Le Président de la République des Etats-Unis de l'Amérique du Nord:

M. JOHN CLYDE MARQUIS, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Le Président de la République Française:

M. ALFRED MASSÉ, Ancien Ministre;
M. MICHEL AUGÉ-LARIBÉ, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Sa Majesté le Sultan du Maroc:

M. ALFRED MASSÉ, précité;
M. MICHEL AUGÉ-LARIBÉ, précité.

Son Altezze le Bey de Tunis:

M. ALFRED MASSÉ, précité;
M. MICHEL AUGÉ-LARIBÉ, précité.

Le Président de la République de Guatémala:

Le Général VICTOR DURAN MOLLINEDO, Chargé d'Affaires à Rome.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

Son Exc. M. RODOLPHE DE MARFFY-MANTUANO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire e. r., Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie:

Le Prof. GIACOMO ACERBO, BARONE DE L'ATERNO, Député, Delégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture, Président du Comité permanent de l'Institut international d'Agriculture;

Le Prof. VITTORINO VEZZANI, Député, Vice-Président de la Corporation de la Zootechnie, Directeur de l'Institut pour l'élevage et l'industrie fromagère du Piémont.

Le Président de la République de Lettonie:

Son Exc. M. ARNOLD SPEKKE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Le Président de la République de Lithuanie:

Son Exc. M. VOLDEMARAS CARNECKIS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Le Président de la République de Nicaragua:

Le Comte MAGGIORINO CAPELLO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Saint-Siège.

Le Président de la République du Paraguay:

Le Dr. ALESSANDRO BOCCA, Avocat, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Le Dr. J. J. L. VAN RIJN, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture, Vice-Président du Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Le Président de la République de Pologne:

M. BOLESLAW MIKULSKI, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

Son Exc. M. PAUL RUEGGER, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Son Exc. le Dr. FRANTISEK CHVALKOVSKY, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, Délégué au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Sa Majesté le Roi de Yougoslavie:

Son Exc. M. JOVAN DOUTCHICH, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie.

Lesquels, à ce dûment autorisés, réunis à Rome, au siège et à l'initiative de l'Institut international d'Agriculture, et ayant échangé leurs pouvoirs, qui ont été reconnus réguliers, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

En principe il ne pourra y avoir dans chaque Etat qu'un seul Livre généalogique pour une même race.

Toutefois, pour tenir compte des situations spéciales, plusieurs Livres pourront être admis. Dans le cas où plusieurs Livres existent déjà, le Gouvernement intéressé doit le faire connaître à l'Institut international d'Agriculture dans le délai de six mois à dater du moment où il aura déposé son instrument de ratification, s'il s'agit d'un Etat signataire de la présente Convention et, pour les Etats adhérents dans la suite, de la date de leur adhésion.

Dans le cas où à côté du ou des Livres existants pour une même race, il en serait créé un nouveau, le délai susdit sera de six mois à dater du moment de la création de ce nouveau Livre.

Dans le cas du Livre unique pour les races possédant des caractéristiques ethniques et fonctionnelles différents, de même que pour les races dont l'aire géographique est particulièrement étendue et qui son soumises à des conditions différentes de climat, d'habitat ou d'alimentation susceptibles de provoquer des différences de conformation, il pourra être ouvert dans le même Livre plusieurs Sections correspondant chacune à un type de la race ou à une région habitée par ladite race. La création de plusieurs Livres et l'ouverture de Sections particulières dans l'intérieur d'un même Livre ne pourra se faire qu'avec l'autorisation et sous le contrôle de l'organisation spéciale prévue au point *D)* du Protocole de signature joint à la présente Convention, pour l'organisation du Livre généalogique national, et notification en sera faite à l'Institut international d'Agriculture.

Art. 2.

Chaque Livre comportera des registres identiques au nombre de trois:

a) répertoire de déclarations de naissances;
b) repertoire définitif des mâles;
c) répertoire définitif des femelles.

Sur les registres *b)* et *c)* seront inscrits tous les renseignements intéressant chaque animal, les résultats des contrôles de rendement et les récompenses obtenues soit par lui, soit par ses ascendants, soit par ses descendants.

Art. 3.

En dehors des trois répertoires prévus à l'article 2 et qui devront avoir un caractère obligatoire, les organismes qui assurent la tenue des Livres généalogiques pourront instituer un « Livre d'Or » ou « Livre d'Elite », où seront inscrits les

animaux dont le rendement officiellement contrôlé aura, dans les concours ou à l'étable, atteint un minimum préalablement fixé et dépassant sensiblement la moyenne. L'inscription au « Livre d'Or » ou « Livre d'Elite », en ce qui concerne les mâles, se fera d'après les rendements obtenus par leurs descendantes et, si possible, ceux de leurs collatérales, et d'après la règle établie ci-dessus pour l'inscription des femelles.

On devra indiquer non seulement le nombre des descendantes contrôlées, mais aussi le nombre des descendants inscrits aux répertoires *b)* et *c)*.

Art. 4.

L'ouverture et la fermeture des Livres étant subordonnées dans chaque Etat à des considérations speciales et particulières, les conditions d'inscription au titre initial devront être d'autant plus sévères et rigoureuses, que l'on s'éloignera davantage de la date de la création du Livre.

Art. 5.

En attendant que la confirmation soit généralisée et étendue à tous les pays et à toutes les races, qu'il s'agisse de Livres ouverts ou fermés, les animaux inscrits au titre de la descendance et destinés à l'exportation devront être présentés à une autorité compétente, qu'il appartient à chaque Etat de désigner. Cette autorité sera chargée de se prononcer sur le point de savoir si ces animaux répondent aux types, caractéristiques et qualités de la race.

Pour les Livres qui pratiquent la confirmation, le fait pour un animal d'avoir été confirmé est suffisant.

Art. 6.

Les animaux à inscrire dans le répertoire des déclarations de naissances doivent être marqués par un procédé qui permette une identification facile et sûre (par exemple le tatouage, l'incision des oreilles, la prise des empreintes nasales ou labiales, la marque au feu sur la corne, ou toute autre méthode nouvelle qui serait reconnue efficace pour le but poursuivi).

L'énumération qui précède concernant les procédés de marquage n'a rien de limitatif. Tout procédé efficace pourra être adopté.

On devra fournir en outre toutes autres indications susceptibles d'identifier l'animal (par exemple le dessin du contour des taches pour les races tachetées).

Art. 7.

Les autorités tenant les Livres généalogiques peuvent délivrer des certificats ou des extraits des feuilles individuelles concernant chaque animal inscrit dans le Livre. Ces certificats individuels, pour être facilement comparables, devront contenir les renseignements figurant au modèle annexé à la présente Convention.

Art. 8.

Tout certificat devra porter l'indication des registres *a)*, *b)* ou *c)* dont il aura été détaché.

Art. 9.

Les certificats accompagnant l'animal doivent contenir toutes les indications de sa feuille individuelle concernant le pedigrée [ascendance et descendance inscrite aux répertoires *b) et c)*], les rendements et généralements tous renseignements exigés par la présente Convention et figurant notamment au modèle ci-annexé.

Art. 10.

Ces indications doivent être certifiées exactes par la signature de l'autorité chargée de la tenue des Livres. Il en est de même de tous renseignements relatifs à des épreuves de rendement ultérieures et qui y seront portés par la suite.

Art. 11.

Le contrôle de rendement sera organisé par les Livres généalogiques ou par d'autres institutions spéciales en plein accord avec eux, d'après des principes et des méthodes aussi uniformes que possible. Le contrôle laitier doit être fait par des contrôleurs compétents et indépendants sous l'autorité et la garantie des Livres généalogiques chargés de porter les résultats du contrôle sur les feuilles individuelles. En tout cas pour les animaux soumis à ce contrôle, les renseignements à porter sur les feuilles individuelles devront indiquer en plus de la production laitière et de la teneur en matière grasse du lait, la périodicité du contrôle, la durée de celui-ci à partir du sixième jour après le vêlage, le nombre des vêlages antérieurs et la date du vêlage ayant immédiatement suivi le dernier contrôle.

Art. 12.

Les Etats signataires sont d'accord pour ne reconnaître comme bétail d'élevage enregistré ques les animaux inscrits aux Livres généalogiques qui se conformeront aux dispositions de la présente Convention. Ils donnent l'assurance de la bonne tenue des Livres et du fonctionnement régulier des organismes tenant les Livres et délivrant les certificats.

Art. 13.

Les Etats signataires s'engagent à faire connaître également à l'Institut international d'Agriculture les organismes spécialement habilités à authentiquer officiellement tout certificat délivré par un Livre généalogique à l'usage du commerce international.

Art. 14.

Un délai maximum de trois ans est accordé aux Gouvernements pour que les Institutions tenant les Livres généalogiques se conforment à toutes les prescriptions de la présente Convention.

Ce délai commencera à courir, pour chaque Etat signataire, à partir de la date du dépôt de l'instrument de ratification et, pour les Etats qui adhéreront dans la suite, de la date de leur adhésion.

Art. 15.

En cas de contestation sur l'interprétation des clauses de la présente Convention, ou de difficultés d'ordre pratique pour son application, les Etats intéressés à la contestation pourront, après accord entre eux, demander à l'Institut international d'Agriculture, de procéder à un essai de conciliation.

A cet effet, un Comité technique composé de trois experts, chacun des deux Etats intéressés désignant son expert et l'Institut international d'Agriculture le troisième, examinera le differénd. Ce Comité déposera son rapport, que l'Institut international d'Agriculture notifiera à chacun des Pays intéressés, toute liberté d'action ultérieure des Gouvernements étant réservée. Les Gouvernements intéressés s'engagent à supporter en commun les frais de la mission confiée aux experts.

Art. 16.

Toutes les notifications découlant de la présente Convention seront adressées par les Gouvernements adhérents au Gouvernement dépositaire de la Convention et à l'Institut International d'Agriculture, qui en saisiront les Etats signataires.

Art. 17.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible par les Pays contractants et les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement italien.

Avis de chaque ratification sera donné par le Gouvernement italien aux autres Pays contractants, ainsi qu'à l'Institut International d'Agriculture.

Art. 18.

Chaque Pays contractant aura la faculté de déclarer, au moment du dépôt de sa ratification, qu'il subordonne la mise en vigueur de la présente Convention, en ce qui le concerne à l'application de la Convention de la part de certains Pays nommément désignés.

La présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée au moins par cinq Pays souverains contractants, inconditionellement ou sous des conditions qui se sont réalisées.

Dans ce cas, l'entrée en vigueur commencera six mois après la date du dépôt de la cinquième ratification.

Pour tous les autres Pays contractants la Convention entrera en vigueur dans un délai de six mois, au fur et à mesure du dépôt de leur ratification.

Art. 19.

Les Pays qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

L'adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement italien et par celui-ci aux Pays contractants, ainsi qu'à l'Institut international d'Agriculture.

Dans le texte de la présente Convention, les mots *Pays signataires* indiquent l'ensemble des Pays contractants et des Pays adhérents par la suite.

Art. 20.

Tout Pays signataire peut en tout temps, notifier au Gouvernement italien que la présente Convention est applicable à tout ou partie des ses Colonies, Protectorats, Territoires sous mandat, Territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous Territoires sous sa suzeraineté. La Convention s'appliquera à tous les territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

Le Gouvernement italien informera de cette notification les autres Pays signataires et l'Institut international d'Agriculture.

Art. 21.

Le Pays signataire qui voudra dénoncer la présente Convention, soit pour la totalité des ses territoires, soit seulement pour tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Possessions, au Territoires visés à l'article 20, devra le notifier au Gouvernement italien, qui en avisera immédiatement les autres Etats adhérents et l'Institut international d'Agriculture, en leur faisant connaître la date à laquelle il a reçu cette dénonciation.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard du Pays qui l'aura notifié ou des Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés dans l'acte de dénonciation, et cela seulement un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement italien.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signe la présente Convention.

Fait à Rome, le quatorze octobre mil neuf cent trente-six en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères d'Italie.

Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique et par les soins du Ministère royal italien des Affaires Etrangères à chaque Pays signataire de la présente Convention.

Pour l'Allemagne:
WILHELM WEBER

Pour le Brésil:
LUIZ SIMÕES LOPES

Pour la Bulgarie:
S. POMÉNOFF ad. ref.

Pour le Danemark:
H. WICHFELD ad. ref.
(voir réserve au Protocole de Signature).

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
JOHN CLYDE MARQUIS

The United States of America, although agreeing in principle to the provisions of article 12 of the present Convention, reserves the right to exercise its discretion with reference to their enforcement.

Pour la France:
A. MASSÉ a. r.
MICHEL AUGÉ-LARIBÉ

Pour le Maroc:
A. MASSÉ a. r.
MICHEL AUGÉ-LARIBÉ

Pour la Tunisie:
A. MASSÉ a. r.
MICHEL AUGÉ-LARIBÉ

Pour le Guatémala:
VICTOR DURÁN M. a. r.

Pour la Hongrie:
RODOLPHE DE MÁRFFY-MANTUANO

Pour l'Italie:
GIACOMO ACERBO
VITTORINO VEZZANI

Pour la Lettonie:
Dr. A. SPEKKE

Pour la Lithuanie:
V. CARNECKIS a. r.

Pour le Nicaragua:
MAGGIORINO CAPELLO

Pour le Paraguay:
ALESSANDRO BOCCA.

Pour les Pays-Bas:
J. J. L. VAN RIJN a. r.

Pour la Pologne:
B. MIKULSKI a. r.

Pour la Suisse:
P. RUEGGER

Pour la Tchécoslovaquie:
F. CHVALKOVSKY a. r.

Pour la Yougoslavie:
J. DOUTCHICH

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de signer la présente Convention, les Plénipotentiaires soussignés font les déclarations suivantes:

a) tout en regardant comme désirable une organisation internationale des Livres généalogiques des espèces chevaline, ovine et porcine, mais considérant que pour ces trois espèces se posent des questions particulières et des problèmes qui ne sont pas suffisamment au point, les soussignés sont d'avis de limiter provisoirement à l'espèce bovine l'application de la Convention intervenue, laissant aux Gouvernements adhérents le soin de proposer ultérieurement, s'ils le jugent à propos d'étendre à d'autres espèces une réglementation inspirée de celle proposée pour les bovins;

b) ils invitent en outre l'Institut international d'Agriculture à organiser dans un prochain avenir une réunion de techniciens chargés de la tenue des Livres généalogiques des Pays signataires de la présente Convention, afin d'élucider les détails de l'application des mesures prévues par la Convention, y compris l'unification des méthodes et procédés de contrôle laitier, et de présenter à l'Institut un projet de recommandations à proposer aux Gouvernements;

c) les Gouvernements signataires prient l'Institut international d'Agriculture de procéder à l'expiration de la 5.ème année qui suivra la signature de la présente Convention, à une enquête auprès des Gouvernements liés par cette dernière, pour savoir s'il y a lieu de convoquer une réunion d'experts nommés par eux, en vue de proposer auxdits Gouvernements d'apporter à la Convention les modifications qui auront paru nécessaires à l'usage, ou de la compléter;

d) il est désirable que, dans chaque Etat, un organisme spécial soit chargé de poser les principes généraux relatifs à la tenue des Livres généalogiques et de veiller à leur fonctionnement régulier d'après les principes posés par la présente Convention.

Il est désirable que dans cet organisme, à côté des Ministères intéressés, les éleveurs et les zootechniciens soient également représentés.

Les Etats qui auront institué cet organisme en informeront l'Institut international d'Agriculture, pour que celui-ci en avise les Pays adhérents à la Convention;

e) la teneur du certificat annexé ne contient que le minimum des indications nécessaires. Les Etats ont la faculté d'y ajouter telles indications qu'ils jugeront utiles. En ce qui concerne la forme des certificats, le modèle annexé n'est pas imposé, mais il est désirable que l'on s'y conforme.

Pour l'Allemagne:
WILHELM WEBER

Pour le Brésil:
LUIZ SIMOES LOPES

Pour la Bulgarie:
S. POMÉNOFF ad. ref.

Pour le Danemark:
H. WICHFELD ad. ref.
sous réserve en ce qui concerne le répertoire des déclarations de naissance (art. 2 *a*).

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
JOHN CLYDE MARQUIS
See reservation on signature to Convention.

Pour la France:
A. MASSÉ a. r.
MICHEL AUGÉ-LARIBÉ

Pour le Maroc:
A. MASSÉ a. r.
MICHEL AUGÉ-LARIBÉ

Pour la Tunisie:
A. MASSÉ a. r.
MICHEL AUGÉ-LARIBÉ

Pour le Guatémala:
VICTOR DURÁN M. a. r.

Pour la Hongrie:
RODOLPHE DE MÁRFFY-MANTUANO

Pour l'Italie:
GIACOMO ACERBO
VITTORINO VEZZANI

Pour la Lettonie:
DR. A. SPEKKE

Pour la Lithuanie:
V. CARNECKIS a. r.

Pour le Nicaragua:
MAGGIORINO CAPELLO

Pour le Paraguay:
ALESSANDRO BOCCA.

Pour les Pays-Bas:
J. J. L. VAN RIJN a. r.

Pour la Pologne:
B. MIKULSKI a. r.

Pour la Suisse:
P. RUEGGER

Pour la Tchécoslovaquie:
F. CHVALKOVSKY a. r.

Pour la Yougoslavie:
J. DOUTCHICH

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

ANNEXE.

CERTIFICAT DE LIVRE GÉNÉALOGIQUE — EXTRAIT DES REGISTRES
(*A. B. ou C*)

Délivré le . . . . *19.* .

Délivré par . . . . Siège . . . . Pays . . . .
(adhérant à la Convention internationale des livres généalogiques).

Nom de l'animal . . . . Sexe . . . . . Date de naissance . . . .

Race . . . . N° au Herdbook . . . Date de l'enregistrement . . . .

Eleveur . . . . Propriétaire . . . . Signes d'identification . . . . . .

Prix et récompenses . . . .

Ascendance

Père		Mère	
. . . .		. . . .	
Grand-père	Grand-mère	Grand-père	Grand-mère
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Descendance établie comme au verso

Fils	Filles	Petits-fils	Petites-filles
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Signature et timbre de l'autorité habilitée à authentifier le certicat

. . . .

Signature du représentant du Livre généalogique

. . . .

Rendements de l'animal inscrit sous le n. . . . . . .

Vêlage		Durée réelle du contrôle en jours (*)	Rendements contrôlés			Signature du représentant du Livre généalogique
N.	Date		Lait kg	Matière grasse kg	% de matière grasse	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						
...						
...						

(*) A partir du sixième jour après le vêlage. — Périodicité du contrôle: .... jours.

(Au verso du Certificat de Livre généalogique).

Rendements des femelles ascendantes									Rendements des femelles issues du père pour lesquelles les renseignements ont été demandés par le propriétaire							
Degré de parenté	N° dans le Livre généalogique	Vêlage		Durée réelle du contrôle	Rendements contrôlés			Signature du représentant du Livre généalogique	N° dans le Livre généalogique	Vêlage		Durée réelle du contrôle	Rendements contrôlés			Signature du représentant du Livre généalogique
		N°	Date	jours (*)	Lait kg	Matière grasse, kg	% de matière grasse			N°	Date	jours (*)	Lait kg	Matière grasse, kg	% de matière grasse	
		1 2 3								1 2 3						
		1 2 3								1 2 3						
		1 2 3								1 2 3						
		1 2 3								1 2 3						
		1 2 3								1 2 3						

(*) A partir du sixième jour après le vêlage. — Périodicité du contrôle: . . . jours.

Copie certifiée conforme

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1386.
Istituzione di nuovi foglietti bollati per contratti di borsa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, col quale si approva il testo della legge delle tasse sui contratti di borsa;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *H*, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, con cui si sono arrotondate le aliquote di tassa sui contratti di borsa e si sono proporzionate al valore delle contrattazioni le aliquote per i contratti d'importo superiore alle L. 100.000;
Ritenuta l'opportunità d'istituire i nuovi foglietti bollati per contratti di borsa in base alla facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, precitato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa di che al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, sono istituiti i seguenti nuovi foglietti bollati da L. 0,25, 0,50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 l'uno.

Art. 2.

I nuovi foglietti per contratti di borsa sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro con lo stemma dello Stato, l'annuale e le lettere P.M.F. ripetuti, e tra questi, una filigrana in chiaroscuro, con leggenda: « Regno d'Italia » racchiusa da un nastro, posta orizzontalmente su le due sezioni di foglietto.
Il formato carta del foglietto è di mm. 197 x 151.
Nella facciata anteriore del foglietto sono stampate due identiche sezioni, con rispettivamente una cornicetta rettangolare lineare di mm. 145 x 94, le quali racchiudono un fondino a motivi di linee orizzontali e ondulate.
Stampato, su questi fondini, in alto vi è, nelle due sezioni di foglietto, un fregio a motivi di foglie d'acanto stilizzate con al centro lo stemma dello Stato e leggenda circolare, in alto: « Regno d'Italia », in basso: « Contratti di borsa » e ai lati di quest'ultima leggenda il valore del foglietto, ripetuto.
Una perforatura, posta su una parte della sezione di destra in senso verticale e per tutta l'altezza, divide le due parti di foglietto.
Le cornicette ed il fondino sono stampati in colore verde oliva: il fregio, le leggende ed il valore in color nero, tipograficamente.

Art. 3.

I foglietti bollati per contratti di borsa, attualmente esistenti, continueranno ad usarsi con le norme vigenti, fino ad esaurimento.
I nuovi foglietti bollati per contratti di borsa, potranno essere usati dalla data della entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - **Anno XV**
Atti del Governo, registro 388, foglio 92. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1937-XV.
Segni caratteristici dei buoni del Tesoro in corone svedesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera;
Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1937-XV, recante le norme per l'emissione ed il pagamento dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro in corone svedesi, creati in virtù del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556 e del decreto Ministeriale 6 marzo 1937-XV, sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro scuro a motivi simmetrici intercalati su tutta la superficie del foglio.

Art. 2.

I buoni sono emessi in quattro tagli dei seguenti valori da 100 corone svedesi - 500 c. sv. - 1000 c. sv. - 10.000 c. sv. e sono distinti dalla serie *F*.

Art. 3.

Ciascun buono porta stampato nella facciata anteriore (recto), la matrice, in lingua italiana, il corpo del buono, e la controparte in lingua inglese. Nella facciata posteriore (verso) in corrispondenza del corpo del buono vi sono stampate, racchiuse in una cornice lineare doppia, le seguenti leggende:
Regno d'Italia - Ministero delle finanze - Buono del Tesoro italiano in corone svedesi, la data dei decreti che autorizzano l'emissione la serie *F*, il valore in cifre in corone svedesi, che al 1° aprile 1939, contro presentazione del buono del Tesoro alla Stockholms Enskilda Bank in Stoccolma, sarà pagata, per conto del Tesoro italiano al sig. . . . . . . o a suo ordine la somma di, il valore in corone svedesi, che il portatore ha facoltà di ricevere il controvalore in lire italiane della detta somma, al tasso ufficiale del cambio del giorno precedente a quello della presentazione alla Tesoreria centrale del Regno in Roma in seguito a tempestivo preavviso da parte della Banca sopraindicata, da inviarsi alla Direzione generale del tesoro (Portafoglio) insieme con la contromatrice del buono, la data di emissione, la firma del contabile del portafoglio, Mari, e quella del direttore generale del tesoro, Grassi, che il buono è trasferibile mediante girata e se non è completato col nome del beneficiario sarà considerato come buono al portatore. Sotto a questi, in altra piccola cornicetta rettangolare vi è la leggendina: Pay to the order of Mr. . . . . . .

Nella facciata anteriore a sinistra del buono vi sono le seguenti leggende: Direzione generale del Tesoro - Buoni del Tesoro in valuta estera - emissione in corone svedesi, Serie *F*, la numerazione, che il presente buono sarà pagato il 1° aprile 1939 presso la Stockholms Enskilda Bank Stoccolma per il valore del buono in corone svedesi, al cambio di . . . . Lit. . . . ., interessi 3% Lit. . . . . . . provvigione ‰ . . . ., totale L. . . . . . L. . . . . . somma netta versata dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero alla Tesoreria centrale del Regno (quietanza N. . . . . del . . . . . .) e la data di emissione.

A destra del buono nella controparte vi sono stampate in lingua inglese le leggende indicanti che la Direzione generale del tesoro italiano ha emesso questo buono in corone svedesi pagabile alla scadenza del 1° aprile 1939, la serie *F*, la numerazione, il valore in corone svedesi, che il presente buono sarà pagato presso la Stockholms Enskilda Bank in Stoccolma dietro presentazione del buono controllato con la controparte, Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro, la data di emissione.

Tra queste parti ed il buono vi sono due rispettive souche con leggende in carattere corsivo maiuscolo: Direction General the Treasury.

Il buono è del formato stampa di m/m 205 x 173 con cornice a motivi di linea bianca racchiusi da una cornicetta lineare, interrotta in alto al centro da una cornicetta ovale con lo stemma dello Stato.

Nel corpo del buono vi è un fondino finissimo a motivi di linee rette inclinate correnti in senso orizzontale, interrotto al centro della leggenda grande - Ministero delle finanze - a tratteggio finissimo trasversale e in basso da uno spazio in bianco delle dimensioni di m/m 40 x 45, per il bollo a secco.

Su questo fondino sono ripetute in lingua inglese le leggende già descritte poste nel verso del buono.

Nel recto, il fondino la cornice e le leggende che sono nel corpo del buono sono stampate calcograficamente: le firme, le leggende della matrice e della controparte, e le numerazioni sono stampate tipograficamente, la stampa delle cornici e le leggende del verso è litografica.

Nel recto, le cornici il fondino la serie *F*, il valore in cifre e lettere e le due souche sono stampati rispettivamente in questi colori:

100 -	corone svedesi	=	blu
500 -	»	» =	rosso
1000 -	»	» =	verde
10000 -	»	» =	bruno

Le leggende poste nel corpo del buono, le firme, la numerazione, la matrice e la controparte, le cornici e le leggende del verso sono stampate in colore nero per tutti i rispettivi tagli.

Art. 4.

I modelli dei buoni della serie suindicata, di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(2797)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1937-XV.

Nomina di osservatori alle grida della Banca commerciale italiana presso le Borse del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge in data 30 giugno 1932, n. 815;

Viste le domande in data 1° e 16 luglio 1937-XV con le quali la Banca Commerciale Italiana ha chiesto di essere autorizzata a far frequentare come osservatori alle grida presso le singole Borse del Regno, propri rappresentanti;

A modifica delle precedenti determinazioni;

Decreta:

La Banca Commerciale Italiana è autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto legge succitato, a far frequentare come osservatori, i recinti riservati alle grida, presso le seguenti Borse ai propri rappresentanti come appresso indicati. Detti rappresentanti potranno, in caso di impedimento o di assenza dai locali della Borsa, farsi sostituire dalle persone rispettivamente qui di seguito annotate:

Borsa valori di Milano:
Osservatore: dott. Giovanni Zocche, vice direttore.
Sostituto: Corrado Orsi, vice direttore.

Borsa valori di Venezia:
Osservatore: rag. Ugo Facco de Lagarda, vice direttore.
Sostituto: dott. Emilio Bandini, vice direttore.

Borsa valori di Torino:
Osservatore: dott. Carlo Etzi, vice direttore.
Sostituto: dott. Luigi Sessa, vice direttore.

Borsa valori di Genova:
Osservatore: Rinaldo Rinaldi, condirettore.
Sostituto: rag. Luigi Carlo Canepa, vice direttore.

Borsa valori di Roma:
Osservatore: dott. Umberto Gatti, vice direttore.
Sostituto: dott. Filippo Spada, vice direttore.

Borsa valori di Bologna:
Osservatore: avv. Augusto Ambrosi, condirettore.
Sostituto: Giovanni Nerazzini, vice direttore.

Borsa valori di Firenze:
Osservatore: avv. Ferdinando Lami, vice direttore.
Sostituto: Aldo Severe, vice direttore.

Borsa valori di Napoli:
Osservatore: Giuseppe Albano, vice direttore.
Sostituto: Umberto Fiore, vice direttore.

Borsa valori di Trieste:
Osservatore: Paride De Chiurco, condirettore.
Sostituto: rag. Umberto Moser, vice direttore.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1937-XV.

Autorizzazione alla pesca, in ogni tempo, della tinca e della carpa sul lago di Idro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale 22 novembre 1914, n. 1486;

Visti i pareri delle Commissioni locali e del Comitato permanente della pesca;

Ritenuto che il turbamento delle condizioni idrobiologiche derivato al lago di Idro dalla valorizzazione del bacino e fini agricoli determina la necessità di far luogo su di esso a più larghe possibilità di esercizio della pesca della tinca e della carpa a limitare la dispersione del prodotto;

Decreta:

Sul lago di Idro la pesca della tinca e della carpa è consentita in ogni tempo.

Per effetto della precedente disposizione è permesso in ogni tempo il commercio dei pesci delle specie e della provenienza sopraccennati in deroga al divieto stabilito dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale 22 novembre 1914, n. 1486, quando il prodotto è accompagnato da certificato che ne comprovi la provenienza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1937 · Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1937-XV.
Nomina del sig. rag. Bianco Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Sulliotti Massimo fu Efisio, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del sig. rag. Bianco Giuseppe di Domenico;

Visto il relativo atto di procura in data 12 giugno 1937-XV per notar Gatti dott. Paolo di Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito, dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. rag. Bianco Giuseppe è nominato rappresentante alle grida del sig. Sulliotti Massimo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 7 agosto 1937 · Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(2832)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1937-XV.
Disposizioni per il personale delle Ferrovie dello Stato richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, concernente il trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, contenente norme esecutive per l'applicazione del suddetto decreto;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il personale contemplato nei punti 1 e 2 del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente in occasione di mobilitazione, qualora venga dall'Autorità militare inviato in licenza per motivi di salute per un tempo superiore ad un mese, ha l'obbligo, al termine del primo mese di licenza, di riprendere servizio civile presso l'Amministrazione ferroviaria.

Nel caso che per condizioni di salute, debitamente accertate, detta riassunzione non possa aver luogo:

A) qualora la licenza sia stata concessa per motivi di salute riconosciuti dipendenti da causa di servizio militare, esso personale continuerà ad essere considerato, per l'ulteriore periodo di licenza, nella posizione di congedo speciale per richiamo o trattenimento alle armi o arruolamento volontario in occasione di mobilitazione, col trattamento rispettivamente previsto dai detti punti 1) e 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII numero 3501;

B) qualora invece la licenza sia stata concessa per motivi di salute non riconosciuti dipendenti da causa di servizio militare, al detto personale verrà usato:

1° entro i limiti di tempo fissati dall'art. 67 del regolamento del personale ferroviario, il trattamento di malattia di cui all'articolo stesso;

2° oltre i detti limiti il trattamento di aspettativa per motivi di salute a norma dell'art. 71 del citato regolamento del personale ferroviario.

Tanto nel periodo di malattia quanto in quello di aspettativa per motivi di salute il personale di cui trattasi ha diritto al trattamento economico più favorevole fra quello previsto per le suddette rispettive posizioni e quello che compete nella posizione di militare in licenza per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio.

Art. 2.

La disposizione contenuta nel primo comma del precedente articolo 1 è estesa al personale avventizio delle Ferrovie dello Stato contemplato nell'art. 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501.

Nel caso che, per condizioni di salute, debitamente accertate, la riassunzione di detto personale non possa aver luogo alla scadenza del suindicato termine di un mese, il personale stesso — qualora la licenza sia stata concessa per motivi di salute riconosciuti dipendenti da causa di servizio militare — continua ad essere considerato, per l'ulteriore periodo di licenza, nella posizione di richiamo o di trattenuto o di arruolato volontariamente in occasione di mobilitazione, col trattamento previsto dal detto art. 2; mentre, se la licenza è stata concessa per motivi di salute non riconosciuti dipendenti da causa di servizio militare, è considerato, per l'ulteriore periodo di licenza, assente per motivi di salute, senza diritto ad assegni civili, salvo quanto competa nella posizione di militare in licenza per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio militare.

Art. 3.

Il rimanente personale avventizio di cui all'art. 3 del citato decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, che dall'Autorità militare sia inviato in licenza per motivi di salute comunque determinati, non avrà diritto ad alcun trattamento, e solo potrà, durante la licenza suddetta, chiedere di essere riassunto in servizio ferroviario, restando in facoltà dell'Amministrazione di accogliere o meno la domanda.

Art. 4.

Il personale contemplato nei precedenti articoli 1 e 2, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente in occasione di mobilitazione, qualora venga dall'Autorità militare inviato in licenza temporanea per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 1 del presente decreto, ha l'obbligo di riprendere servizio ferroviario entro 10 giorni dalla decorrenza della licenza.

Art. 5.

Il personale avventizio di cui al precedente art. 3, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente in occasione di mobilitazione, che sia inviato in licenza temporanea per motivi diversi da quelli indicati nel precedente art. 1, potrà chiedere, durante la licenza suddetta, di essere riassunto in servizio ferroviario.

Art. 6.

Al personale che, in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, riprende servizio ferroviario, spetta, dal giorno in cui riprende servizio, l'intero trattamento economico inerente all'impiego civile, nonchè l'eventuale eccedenza, rispetto a detto trattamento, di quello complessivo che competa nella posizione di militare in licenza.

Art. 7.

Il personale assunto precariamente ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, in sostituzione di quello avventizio richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente in occasione di mobilitazione, deve essere licenziato anche se la riassunzione nel servizio civile di quest'ultimo personale ha luogo in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 8.

L'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applica anche ai candidati dei concorsi banditi nel periodo dal 1° gennaio al 15 ottobre 1934-XII, per nomina nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato, che si trovino nelle condizioni ivi richieste.

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato candidati negli esami di concorso o di idoneità per promozioni indetti posteriormente al 1° gennaio 1934-XII, o da indirsi, i quali abbiano ottenuto od ottengano l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque in causa del servizio militare, potranno sostenere le prove orali nel primo esame rispettivamente di concorso o di idoneità per promozione, nel ruolo cui appartengono, che venga bandito successivamente al loro congedamento; e, qualora le superino, saranno inclusi, secondo la votazione riportata, nella graduatoria del precedente esame in cui sostennero le prove scritte e nel nuovo grado, al quale verranno promossi in relazione alle vacanze, occuperanno il posto che sarebbe ad essi spettato se a suo tempo avessero potuto sostenere le prove orali del precedente esame, considerandosi a tal fine promossi con riserva d'anzianità i candidati di questo esame, rimasti in servizio civile, che siano rispettivamente risultati vincitori od idonei.

Le norme del precedente comma si applicano anche agli agenti che siano stati ammessi o vengano ammessi agli esami di concorso o di idoneità per promozione ivi indicati, ma non abbiano potuto sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque in causa del servizio militare.

Le stesse norme si applicano agli agenti che siano stati ammessi agli esami di concorso o di idoneità per promozione e il cui congedo dalle armi risalga ad un periodo antecedente le prove scritte non superiore a tre mesi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2785)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 13 agosto 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1275, inteso a prorogare al 30 giugno 1938 la validità dell'Accordo stipulato in Roma il 7 novembre 1936 concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

(2882)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 13 agosto 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1299, col quale è stato aumentato da L. 500.000 a L. 675.000 il contributo annuo stabilito dal R. decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, a favore delle Missioni italiane in Cina.

(2883)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 13 agosto 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1276, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 1° giugno 1937 mediante scambio di note, fra l'Italia e l'Austria, per ammettere nel Regno, a titolo di trattamento preferenziale temporaneo, durante il periodo di 12 mesi, in esenzione dei diritti di dogana, di 250.000 quintali di acciaio in blooms, bidoni, barre e lamiere d'origine e di provenienza austriaca.

(2884)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 13 agosto 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1333, che dà esecuzione agli Accordi di carattere economico stipulati tra l'Italia e la Germania il 14 maggio 1937-XV in Monaco di Baviera.

(2885)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 12 agosto 1937-XV, n. 17010-15345-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, contenente norme per la liquidazione degli istituti che esercitano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1937-XV, n. 170.

(2886)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 11 agosto 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, riguardante il conferimento al tenente generale medico Luigi Franchi ed al tenente generale commissario Ettore Chiarizia, all'atto del loro collocamento in ausiliaria del grado onorifico di tenente generale capo e del rango di eccellenza.

(2887)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 10 agosto 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

(2888)

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 10 agosto 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

(2889)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 11 agosto 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del corpo della «Guardia alla frontiera».

(2890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 10 febbraio 1937-XV, il sig. dott. Aguglia Mario fu Diego, agente di cambio, residente ed esercente in Roma, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, presso le rispettive Direzioni generali.

(2861)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di perfezionamento in meteorologia, sismologia e vulcanologia presso un Istituto superiore del Regno, durante l'anno accademico 1937-38.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a tre borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1937-38, da conferirsi una per ciascuna delle seguenti discipline: *meteorologia, sismologia* e *vulcanologia*.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 5000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in fisica, o in matematica e fisica, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in ingegneria, o in geografia in uno degli anni accademici 1932-33, 1933-34, 1934-35 e 1935-36.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 30 settembre 1937-XV.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno dei detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti, mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato devé essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere la esatta indicazione della data d'iscrizione.

7° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;

8° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

9° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi contenenti le memorie dovranno portare tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la prova di essersi recati nella sede prescelta entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza all'Istituto, dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2794)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria navale e meccanica per l'assunzione di un allievo ispettore navale presso il « Registro italiano navale ed aeronautico ».

Il Registro Italiano Navale ed Aeronautico bandisce un concorso per titoli fra cittadini italiani laureati in ingegneria navale e meccanica per l'assunzione di un allievo ispettore navale da ammettere nel personale tecnico di ruolo dopo sei mesi di servizio in prova.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri navali e meccanici di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino ad un massimo di 4 anni per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni 5 per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro Italiano Navale ed Aeronautico, via Nazionale, 163, p. 2°, in Roma, domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al Partito Nazionale Fascista nonchè la data di prima iscrizione;

c) diploma originale di laurea, ovvero copia autentica;

d) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione ed il voto riportato nell'esame di laurea;

e) documento comprovante l'esito favorevole di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

f) certificati comprovanti altri studi eventualmente fatti, uffici ricoperti, opere o memorie pubblicate, ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre nel proprio interesse per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia navale;

g) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante le lingue che il concorrente conosce;

h) certificato rilasciato dalla competente Autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti politici;

i) certificato generale da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziario;

l) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

m) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

n) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio.

I certificati di cui alle lettere *h*), *i*) *e l*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

La Commissione giudicatrice, dopo l'esame dei titoli presentati, e dopo avere sottoposto i concorrenti pei quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà in ordine graduatorio di merito i concorrenti riconosciuti idonei.

A parità di altre condizioni sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista in data anteriore al 28 ottobre 1922, agli ex combattenti. Saranno inoltre osservati i diritti e le preferenze stabiliti nelle norme vigenti per determinate categorie di personale.

Della terna che risulterà in testa alla graduatoria, al primo sarà assegnato il posto messo a concorso e gli altri due potranno venire assunti, senza indire altri concorsi, se nel termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso, si verificasse la necessità di altre assunzioni di allievi ispettori navali.

L'allievo ispettore assunto presterà sei mesi di servizio in prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa, e durante tale periodo di prova potrà, ad insindacabile giudizio del Comitato direttivo, essere in qualunque momento dispensato dal servizio. Compiuti con buon esito i sei mesi di prova, egli sarà assunto in ruolo mantenendo per successivi 18 mesi la qualifica di allievo ispettore. Tale periodo potrà essere ridotto in relazione alla competenza dimostrata dal funzionario su speciale proposta del direttore generale ed apposita deliberazione del Comitato direttivo.

Nel periodo dei sei mesi di prova sarà assegnata all'allievo ispettore assunto la retribuzione annua di L. 10.800 ridotta di 1/4 se destinato a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora.

Al passaggio in ruolo (da aver luogo dopo i sei mesi di prova) si inizia la carriera ordinaria con lo stipendio annuale di L. 10.800 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3240. Totale L. 14.040.

Lo stipendio iniziale sarà elevato a L. 12.744 per quei funzionari che rivestano il grado di ufficiale di complemento del Genio navale ovvero abbiano già prestato servizio con responsabilità direttive ed esecutive in cantieri navali o stabilimenti, stipendio iniziale che col supplemento di servizio attivo forma competenza globale di L. 16.524 annue.

Compete inoltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali.

La carriera ordinaria consente al funzionario di raggiungere, dopo 22 anni di servizio di piena soddisfazione dell'Istituto con la qualifica di ispettore principale, competenze globali di L. 34.560 ed inoltre eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Il personale di ruolo fruisce del trattamento di quiescenza.

Gli assegni indicati sono lordi di ricchezza mobile.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

La nomina della terna risultante in testa alla graduatoria è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario al quale i relativi componenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero delle comunicazioni.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;

b) assenza di obesità;

c) assenza di ernie;

d) vista buona, pure usando lenti di non più di 3 diottrie negative;

e) percezione perfetta dei colori;

f) udito normale;

g) olfatto normale;

h) sistema nervoso integro;

i) assenza di vertigini o lipotimie.

Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dall'attuale domicilio.

Il presidente: BAISTROCCHI.

(2816)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.